MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2026

INDICE

DEFINIZIONI **6**

I - PARTE GENERALE **8**

1) INTRODUZIONE **8**

2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 **8**

3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE **14**

4) LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA **16**

5) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AGLI ENTI **17**

5.1) Le sanzioni pecuniarie 18

5.2) Le sanzioni interdittive 19

5.4) La confisca del prezzo o del profitto del reato 20

5.3) La pubblicazione della sentenza di condanna 21

6) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI UMBRA ACQUE S.P.A. **21**

6.1) La struttura dell'organo amministrativo di Umbra Acque 22

6.2) Gli strumenti di Governance di Umbra Acque 23

6.3) Il Codice Etico 24

7) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA REDAZIONE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI **25**

7.1) Premessa 25

7.2) Fasi operative di realizzazione e aggiornamento del Modello 25

7.2.1) FASE I - Identificazione dei "Processi Sensibili" (Risk Assessment) e degli standard di controllo 25

7.2.2) FASE II - Gap Analysis e Action Plan 26

7.2.3.) FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno 26

7.2.4.) FASE IV - Approvazione formale del Modello e nomina dell'OdV 27

8) ORGANISMO DI VIGILANZA **27**

8.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento 27

8.2) Funzioni e poteri dell'OdV 28

8.3) Identificazione dell'OdV 31

8.4) Il flusso informativo verso l'OdV 32

8.5) Whistleblowing 33
8.6) Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali 34
8.7) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV 35
9) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE **35**
10) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO **36**
10.1) Personale aziendale 37
10.1.1) Lavoratori dipendenti 37
10.1.2) Dirigenti 37
10.2) Consiglio di Amministrazione 38
10.3) Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale 38
10.4) Collaboratori esterni e terze parti 39
11) I REATI APPLICABILI **39**
II - PARTE SPECIALE **40**
1) AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI, SERVIZI E CONSULENZE **46**
1.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 46
1.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 46
1.3) Presidi di controllo generali e specifici 49
2) GESTIONE AMMINISTRATIVA **55**
2.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 55
2.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 55
2.3) Presidi di controllo generali e specifici 57
3) GESTIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE **63**
3.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 63
3.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 63
3.3) Presidi di controllo generali e specifici 64
4) GESTIONE LEGALE **67**
4.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 67
4.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 67
4.3) Presidi di controllo generali e specifici 67
5) GESTIONE AUTOPARCO **70**
5.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 70

5.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 70
5.3) Presidi di controllo generali e specifici 71
6) GESTIONE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE **73**
6.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 73
6.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 73
6.3) Presidi di controllo generali e specifici 73
7.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 75
7.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 75
7.3) Presidi di controllo generali e specifici 76
8) CUSTOMER CARE **81**
8.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 81
8.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 81
8.3) Presidi di controllo generali e specifici 82
9) AMMINISTRAZIONE DEL CLIENTE **85**
9.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 85
9.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 85
9.3) Presidi di controllo generali e specifici 86
10) GESTIONE COMUNICAZIONE **89**
10.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 89
10.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 89
10.3) Presidi di controllo generali e specifici 90
11) GESTIONE RISORSE UMANE **93**
11.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 93
11.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 93
11.3) Presidi di controllo generali e specifici 95
12) GESTIONE RAPPORTI CON ENTI DI CERTIFICAZIONE **100**
12.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 100
12.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 100
12.3) Presidi di controllo generali e specifici 101
13) GESTIONE FINANZIARIA **103**
13.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 103

13.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 103
13.3) Presidi di controllo generali e specifici 104
14) GESTIONE FISCALE **108**
14.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 108
14.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 108
14.3) Presidi di controllo generali e specifici 109
15) GESTIONE AMBIENTALE **113**
15.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 113
15.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 113
15.3) Presidi di controllo generali e specifici 114
16) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO **119**
16.1) Funzioni aziendali coinvolte nel processo 119
16.2) I reati astrattamente configurabili nel processo 119
16.3) Presidi di controllo generali e specifici 119

ALLEGATI

- **Allegato 1**: Elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01
- **Allegato 2:** Codice Etico
- **Allegato 3:** Policy adempimenti in materia di Trasparenza
 - Allegato 3.1: Dettaglio attività Policy adempimenti in materia di Trasparenza
- **Allegato 4:** Risk Assessment
- **Allegato 5:** Misure organizzative per la prevenzione dei reati di corruzione passiva e degli altri delitti verso la Pubblica Amministrazione
 - Allegato 5.1: Risk Assessment Anticorruzione
- **Allegato 6:** Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- **Allegato 7:** Policy Whistleblowing

Tutti gli allegati sono considerati parte integrante ed essenziale di questo Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni adoperate:

- **"Area/Funzione/Unità/Struttura Organizzativa"**: Struttura interna alla Società le cui attività principali sono sinteticamente indicate nell'organigramma; resta inteso che ogni modifica dell'organigramma dovesse intervenire negli anni e con essa la suddivisione della struttura, comporterà che anche i nominativi/riferimenti presenti nel Modello si intenderanno adeguati al nuovo assetto.
- **"Apicali", "Vertici"**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua struttura secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **"As is Analysis"**: analisi dello stato di *"governance"* societario antecedente all'intervento del D.Lgs. 231/2001;
- **"Consiglio di Amministrazione" o "CdA"**: Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A.;
- **"Decreto Whistleblowing"**: D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **"D.Lgs. 231/01", "D.Lgs. 231", "Decreto"**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Destinatari"**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua struttura secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti; tutte le terze parti coinvolte nella gestione aziendale; tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati presso la Società; coloro i quali, nei limiti del rapporto in essere, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici;
- **"Esponenti aziendali"**: i soggetti che agiscono, nel rapporto con i terzi, per conto di Umbra Acque;
- **"Incarichi"**: gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo (es: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, ecc.);
- **"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"**, **"Modello"**, **"MOGC"**: l'insieme della disciplina contenuta nel presente documento;

- **"Organismo di Vigilanza"**, **"OdV"**: l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **"Partner"**: le controparti contrattuali di Umbra Acque, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili;
- **Processo Sensibile**: processo aziendale nel cui ambito potrebbe configurarsi il rischio di commissione di uno o più reati presupposto ai sensi del Decreto 231;
- **"Reato/i 231"**: uno o più di quei reati specificamente richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti "reati–presupposto");
- **"Sistema Disciplinare"**: il Sistema Disciplinare adottato da Umbra Acque S.p.A., che costituisce parte integrante del Modello;
- **"Sottoposti"**: i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di coloro che appartengono ai vertici aziendali, ovvero soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato: operai, impiegati e quadri che non rientrino nella categoria di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- **"Terzi"**: tutti i soggetti esterni a Umbra Acque S.p.A.;
- **"Umbra Acque", "Società", "UA"**: Umbra Acque S.p.A..

Questo documento e i relativi allegati utilizzano il genere maschile per riferirsi sia al genere maschile che femminile. Tale scelta linguistica mira a garantire una maggiore fluidità nella lettura e comprensione del testo, evitando ripetizioni e rendendo il documento più conciso e accessibile.

I - PARTE GENERALE

1) INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300"* di seguito ("**D.Lgs. 231**"), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231)[1].

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi[2].

2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In base al D.Lgs. 231, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies,

[1] Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

[2] Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies e 25-undevicies se commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231 stesso[3].

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie[4]:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231)[5];
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24-bis del D.Lgs. 231) [6];
- delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche

[3] L'articolo 23 del D.Lgs. 231 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

[4] Si rappresenta che l'art. 24-bis è stato modificato dal Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del D.Lgs. 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del D.Lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

[5] Si tratta dei reati seguenti: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898), turbata liberta degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (art. 314 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

[6] L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 7 della Legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità, richiamati rispettivamente dagli artt. 24-ter, D.Lgs. 231/01 e 10, L. 146/2006)[7];

- reati contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231)[8];
- reati di contraffazione e contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231)[9];
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231, modificato con la Legge 262/2005, con il D.Lgs. 39/2010, con la Legge 69/2015 e, più recentemente, con il D.Lgs. 38/2017)[10];

[7] I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della leggeLegge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.rD.P.R. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p). Con l'entrata in vigore, in data 7 gennaio 2017, della Legge 236/2016 è stato introdotto nel Codice Penalepenale il nuovo articolo 601-bis (i.e., "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), cui è stata estesa la disciplina dell´articolodell'articolo 416, comma 6, c.p. (i.e., "Associazione per delinquere"). La scelta del legislatore è stata quella di inserire l´artl'art. 601-bis c.p. nel D.Lgs. 231 limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articoloart. 416, comma 6, senza in ogni caso prevederne la mera punibilità.

[8] L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) n. 1) della legge 23 luglio 2009.

[9] L'art. 25-bis.1 è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater), art.4 L. 350/03.

[10] L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231)[11];
- reati contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-quater.1 e dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231)[12];
- reati e illeciti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231)[13];

(art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231 l'art. 2621-bis rubricato "Fatti di lieve entità". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017: (i) è stata ampliata notevolmente, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "nocumento alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di detto "nocumento"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) ampliando in questo modo anche il novero delle condotte sanzionabili, posto che con detta riforma viene ora punita anche la mera offerta o promessa di denaro o altra utilità; (iii) in base al nuovo art. 2635-ter c.c. è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Da ultimo, con D.Lgs. n. 19/2023 è stato introdotto all'art. 25-ter il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54).

11 L'art. 25-quater è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dalla Legge n. 7/2003. Si tratta dei reati di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.), assistenza degli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), sottrazioni di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.), detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5), convenzione di New York del 09/12/1999, art. 2.

12 L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). Da ultimo, la L. 238/2021 ha introdotto il delitto di Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) all'art. 25-quinquies.

L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) e adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.).

13 L'art. 25-sexies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 9, comma 3, della Legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.).

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231)[14];
- ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231)[15];
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231)[16];
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (richiamati dall'art. 25-octies.2 D.Lgs. 231)[17];
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies D.Lgs. 231)[18];

[14] L'art. 25-septies D.Lgs. 231 è stato introdotto dalla Legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

[15] L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ed autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

16 L'art. 25-octies.1 è stato aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021. I reati ivi contenuti sono l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.). Da ultimo la L. n. 137/2023 ha introdotto il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

17 L'art. 25-octies.2 è stato aggiunto dal D.Lgs. 211/2025. I reati ivi contenuti sono violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.), violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.), violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).

[18] L'art. 25-novies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". I reati ivi inclusi sono messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941, modificato dalla L. n. 93/2023), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione,

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (richiamati dall'art. 25-decies D.Lgs. 231)[19];
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231 come modificato dalla Legge n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e da ultimo dalla Legge n. 137/2023)[20];
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231)[21];
- reato di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231)[22];

promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941),

19 L'art. 25-decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art. 377-bis del Codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

[20] L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente): si tratta di violazioni in materia di Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili; 4) art. 255-bis D. Lgs. 152/2006: si tratta di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; 5) art. 255-ter D. Lgs. 152/2006: si tratta di abbandono rifiuti pericolosi; 6) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 7) art. 256-bis D. Lgs. 152/2006: si tratta di attività di combustione illecita di rifiuti; 8) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 9) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta della fattispecie delittuosa di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; 10) art. 259 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività volta alla spedizione illegale di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 11) art. 259-bis D.Lgs. 152/2006: si tratta di aggravante dell'attività d'impresa; 12); 13) art. 260-bis D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 14) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati introdotti nel novero dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231 le seguenti fattispecie di reato: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) e circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026), Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. 81/2026), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. n. 150/1992), inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

[21] L'art. 25-duodecies è stato introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art 12, co 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", l'art. 22 relativo al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, l'art. 22, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rubricato "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" e l'art. 12-bis rubricato "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina".

[22] L'art. 25-terdecies è stato inserito dall' del art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 il delitto di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975,

- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231)[23];
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231)[24];
- reati di contrabbando e reati in materia di accise (richiamati dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231);
- reati contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231)[25];
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. 231)[26];
- delitti contro gli animali (art. 25-undevicies D.Lgs. 231)[27].

3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver "*adottato ed efficacemente attuato*", prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli

n. 654 che si configura in caso di (i) propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero (ii) istigazione a commettere o di commissione di atti di discriminazione e/o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e siano fondati, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

[23] L'art. 25-quaterdecies è stato inserito dalla Legge n. 39/2019, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i seguenti reati presupposto: frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989), esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

[24] L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito dalla Legge n. 157/2019, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i seguenti reati presupposto: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Da ultimo, il D.lgs. n. 75/2020 ha aggiunto i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000).

[25] La L. n. 22/2022 ha introdotto all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 i reati contro il patrimonio culturale, tra cui i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

[26] La L. n. 22/2022 ha introdotto altresì all'art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 i reati di riciclaggio di beni culturali (art- 518 sexies c.p.) e il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

[27] La L. 82/2025 ha introdotto all'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001 i reati di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.), divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

di controllo nell'art. 7 del D.Lgs. 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*". La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne la segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") e/o all'Amministratore delegato dell'aggiornamento. Detti Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominati "**Modelli(o)**" o "**MOGC**"), ex art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231 stabilisce che il Modello debba prevedere, ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023 - i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare di cui sopra.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficienza vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'onere probatorio è a carico dell'accusa.

4) LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, raggruppa, su base volontaria, circa 150.000 imprese di tutte le dimensioni per un totale di oltre 5 milioni di addetti.

Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del Paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001".

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del risk assessment;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- *gap analysis*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

- la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;
- le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

5) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AGLI ENTI

Il Decreto disciplina quattro tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti dipendenti da reato:

- le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
- le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La ratio della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: con la previsione delle sanzioni pecuniarie e interdittive si intende perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

5.1) Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, l'importo della quota è sempre pari a 103,29 euro se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. a, del Decreto);
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. b, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una "duplice operazione": deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste, infine, due ipotesi di riduzione della pena pecuniaria:

- la prima concernente i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non può essere superiore a euro 103.291,00 né inferiore ad euro 10.329,00;
- la seconda è dipendente dalla riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata.

Comunque, l'art. 27 del Decreto fissa un limite invalicabile all'ammontare della sanzione, disponendo che l'Ente può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria solo entro i limiti del fondo comune o del patrimonio.

5.2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste. La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, "concorrono" le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la P.A., ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi- 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenite nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

5.4) La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per "prezzo" del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa. Per "profitto" del reato, si intende

la conseguenza economica immediata ricavata dall'illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto. Anche tale sanzione, come la precedente di cui sub 1.5.3 ha una diretta matrice penalistica.

5.3) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali "specializzati" o di "settore", ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, il tutto a complete spese dell'ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull'immagine dell'Ente.

6) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI UMBRA ACQUE S.P.A.

Umbra Acque è, allo stato, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) nei 38 comuni dei sub -ambiti territoriali 1 e 2 della Regione Umbria; è dalla sua nascita una società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico, il cui socio privato industriale è stato scelto all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica europea nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Umbra Acque, nell'ambito delle attività che ne caratterizzano lo statuto sociale, effettua:

- studi di fattibilità e progettazione di sistemi idrici, fognari, impianti di potabilizzazione e depurazione;
- costruzione, gestione e manutenzione reti di impianti idrici, fognari e depurativi;
- monitoraggio e ricerca delle perdite idriche;
- relazioni con la clientela;
- misurazione e fatturazione consumi;
- analisi di laboratorio;
- controllo di qualità;
- installazione di case dell'acqua nel territorio.

Il Modello non rappresenta solo uno strumento necessario per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche un importante strumento di *governance* affinché Umbra Acque persegua e implementi i propri obiettivi di mercato, vedendosi riconosciuti i benefici previsti dalla

legge nel caso in cui un soggetto destinatario del presente Modello commetta un reato tra quelli previsti nel D.Lgs. 231.

La Società, inoltre, riconosce e promuove i principi di responsabilità sociale d'impresa, considerando le proprie attività economiche nell'ambito dei principi di sostenibilità, ovvero in base ad un'idea di sviluppo secondo la quale le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto devono essere coerenti con la tutela ambientale, lo sviluppo sociale, il bene comune e la creazione di valore per i diversi *stakeholder* coinvolti.

6.1) La struttura dell'organo amministrativo di Umbra Acque

Umbra Acque è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui uno con funzione di Presidente (di seguito anche "Presidente") ed uno di Amministratore Delegato (di seguito anche "AD"), entrambi rappresentanti legali della Società.

All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti ampi poteri attinenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale restano riservati i poteri non delegabili previsti dalla legge all'art. 2381 c.c. e i poteri previsti dallo statuto societario all'art. 23.3. Sulla base dell'organigramma aziendale, la struttura organizzativa di Umbra Acque prevede che:

(i) riportino al CdA le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- Internal Audit.

(ii) riportino al Presidente le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- Relazioni Esterne e Comunicazione Istituzionale;
- Societario;
- Sponsorship;
- Stakeholder Engagement.
- Ufficio Stampa;

(ii) riportino direttamente all'Amministratore Delegato le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- Amministrazione Finanza e Controllo;
- Cyber Security e Sistemi Informativi;
- DPO;
- Gestione Operativa;
- Investimenti e Tutela della Risorsa Idrica;
- Qualità del Servizio;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- Risk Management, Compliance & Sustainability;
- Servizi ai Clienti;
- Servizi al Business;
- Servizi alle Persone;
- Servizi Legali e Affari Generali;
- Sicurezza Protezione e Tutela del Patrimonio.

L'elenco delle Strutture Organizzative sopra indicato, aggiornato alla di approvazione del presente Modello, potrà essere modificato a seguito di successive revisioni organizzative della Società. Per tale motivo, ai fini dell'efficacia del Modello, deve intendersi valida la struttura organizzativa tempo per tempo vigente, ancorché non aggiornata nel presente documento.

La Società attribuisce grande valore al rispetto della normativa anticorruzione e del proprio Codice Etico; si è dotata, infatti, di specifici presidi di controllo e procedure volti a contrastare la corruzione, sia attiva che passiva, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Le funzioni di datore di lavoro (in seguito anche "**Datore di Lavoro**") sono state attribuite all'Amministratore Delegato tramite apposita nomina nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di legge.

Il Datore di Lavoro ha, a sua volta, il potere di delegare, con le modalità, le condizioni e le forme di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, i propri compiti in materia di sicurezza a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate.

La Società si è dotata di un Collegio Sindacale composto da 5 membri, di cui due supplenti, ed ha affidato ad una società di revisione l'incarico di Revisore Legale.

6.2) Gli strumenti di Governance di Umbra Acque

I principali strumenti di *governance* di cui Umbra Acque si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario;
- il sistema delle procure e deleghe attribuite ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai vari procuratori nominati;
- l'organigramma e le disposizioni organizzative;
- il Codice Etico;
- le procedure aziendali, che regolano i principali processi nell'ambito delle varie attività svolte dalla Società;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i. della Società;
- le Linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- il sistema di segnalazione *whistleblowing* di cui al D.Lgs. 24/2023.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e attualmente in vigore secondo lo standard ISO 9001:2015; è inoltre in possesso della certificazione ISO 45001:2018 e della certificazione ambientale, secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015, ottenuta nell'ottobre 2016.

La Società ha ottenuto le ulteriori seguenti certificazioni:

- nel 2014 la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per la qualità del Laboratorio;
- nel 2016 la qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA - DPR 207/2010), cat. OG6 class. III^; cat. OS22 class. II^; progettazione e costruzione class. VIII^;
- nel 2024 la UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere nel 2024.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b, del D.Lgs. 231.

6.3) Il Codice Etico

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico (di seguito anche "Codice"), il quale contiene i principi etici generali che Umbra Acque riconosce come propri, ai quali devono essere ricondotte tutte le pratiche aziendali, specifica le regole di comportamento cui la società riconosce valore etico positivo, definisce i modi di attuazione e di controllo del Codice stesso.

Umbra Acque si impegna a promuovere la diffusione, la conoscenza ed il rispetto dei principi generali e le norme etiche indicate nel Codice, affinché i principi e i comportamenti prescritti costituiscano pilastri di una cultura d'impresa ispirata allo sviluppo sostenibile e orientino quotidianamente la condotta aziendale.

Il Codice Etico è reso noto - attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale - a tutti i destinatari, ossia a tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di Umbra Acque, siano essi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti, clienti e partner commerciali, ovvero tutti gli *stakeholder* interni ed esterni. Taluni dei principi generali del Codice rimandano ad una condotta etica e prescrivono, tra l'altro, di operare correttamente, evitare conflitti di interesse, assicurare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni e proteggerne la riservatezza. Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo, tra l'altro, linee e principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231.

Qualsiasi violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello, dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza tramite i canali di comunicazione previsti dalla Società; laddove la violazione abbia rilevanza ai sensi di quanto previsto nella Policy Whistleblowing, dovrà essere inviata tramite i canali di segnalazione ivi disciplinati.

7) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA REDAZIONE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

7.1) Premessa

L'adozione del Modello da parte di Umbra Acque, oltre a rappresentare uno strumento di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale sia nei confronti dei portatori di interessi (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che nei confronti della collettività ed una affermazione dei valori etici in cui Umbra Acque crede fermamente.

Nell'adozione del proprio Modello, Umbra Acque ha preso come spunto le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo", già indicate al precedente paragrafo 4, nonché le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di D.Lgs. 231.

7.2) Fasi operative di realizzazione e aggiornamento del Modello

La redazione e l'aggiornamento del presente Modello ha comportato la realizzazione delle seguenti fasi:

7.2.1) FASE I - Identificazione dei "Processi Sensibili" (Risk Assessment) e degli standard di controllo

La Fase I consistite nell'analisi dei processi aziendali nell'ambito dei quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231 (di seguito "processi sensibili"), tenuto conto delle aree, funzioni e ruoli aziendali coinvolti. Nello specifico, viene svolto un esame della documentazione societaria e condotte interviste ai manager, amministratori e dirigenti della Società. Tale attività consente di individuare, per ogni processo sensibile, le modalità di svolgimento, le funzioni, i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali processi si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231.

Gli *standard* di controllo di volta in volta identificati sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni processo sensibile individuato:

- *Segregazione di funzioni*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi autorizza e controlla il processo;
- *Strumenti normativi e/o organizzativi*: esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi formalmente adottati (*i.e.*: policy, procedure, linee guida) idonei a definire ruoli, responsabilità, principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento dei processi sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, e ove richiesto, con l'indicazione di soglie di

approvazione; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa al processo sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento del processo sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali. In ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Oltre ai principi generali sopra elencati, in relazione ai singoli processi, sono indicati presidi di controllo specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

7.2.2) FASE II - Gap Analysis e Action Plan

Per i processi sensibili individuati viene elaborato un documento di *Gap Analysis e Action Plan*, mettendo a confronto i presidi di controllo contenuti nel Modello Organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.Lgs. 231) con gli strumenti normativi e/o organizzativi adottati dalla Società e con le effettive modalità di svolgimento delle attività svolte nella prassi.

Il documento di *Gap Analysis e Action Plan* è finalizzato a rilevare le aree di miglioramento del sistema di controllo interno al fine di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

7.2.3.) FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno

Lo svolgimento della Fase III prevede lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- adozione delle misure indicate nel documento di *Gap Analysis e Action Plan*;
- revisione e aggiornamento delle procedure esistenti, predisposizione di nuove procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231;
- analisi e aggiornamento del sistema disciplinare e sanzionatorio della Società;
- previsione di un Organismo di Vigilanza, come indicato al successivo paragrafo 8;
- implementazione del sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine delle attività sopra descritte è stato redatto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231,

In particolare, il Modello è suddiviso (i) nella "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello, quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio; (ii) nella "**Parte Speciale**", il cui contenuto è costituito dall'individuazione dei processi sensibili con la previsione dei relativi presidi di controllo; (iii) negli **Allegati** al Modello.

7.2.4.) FASE IV - Approvazione formale del Modello e nomina dell'OdV

L'approvazione formale del Modello è responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Ne consegue che le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società, eventualmente su proposta dell'OdV.

Si intende per sostanziale l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale, a variazioni/aggiornamenti legislativi che comportino una modifica delle aree di rischio, a cambiamenti nelle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche che non richiedano un'attività di valutazione del rischio, che siano dunque di natura non sostanziale e meramente tecnico/sistematiche, può provvedere direttamente l'Amministratore Delegato. In tale ultimo caso, le modifiche verranno comunicate dall'AD al CdA nella prima riunione utile, e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia e di validità le modifiche nel frattempo adottate.

A seguito dell'approvazione del Modello, è compito delle strutture aziendali preposte, lo svolgimento delle seguenti attività:

- formazione e comunicazione al personale;
- diffusione del Codice Etico aziendale e del Modello.

8) ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

Come si è detto, l'art. 6 del D.Lgs. 231 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

a) **Autonomia e indipendenza:** all'OdV deve essere riconosciuta una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, ovvero il Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che l'OdV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno presieduto da un soggetto esterno), sia sprovvisto di compiti operativi in quanto deve essere evitata qualsiasi forma di interferenza e condizionamento, potendo avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale.

b) **Professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** a tal fine i componenti del suddetto organismo devono possedere conoscenze specifiche per svolgere efficacemente la propria attività e quindi anche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;

c) **Continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV. A tal fine, l'OdV deve monitorare e svolgere attività di vigilanza periodica;

d) **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi**: per i quali requisiti si rinvia al successivo paragrafo 8.3.

8.2) Funzioni e poteri dell'OdV

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231 e tenuto conto delle indicazioni delle principali linee guida, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

a) **verifica e vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza dei comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e dai loro sottoposti con le prescrizioni di cui al Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività;

b) **valutazione dell'adeguatezza del Modello,** ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società al fine di evitare i rischi di commissione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo e/o all'evoluzione giurisprudenziale;

c) **informazione e formazione sul Modello,** attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché la formazione dei destinatari del Modello e la sensibilizzazione degli stessi;

d) **gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV,** previsione che consente all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale ed i terzi e di mantenersi costantemente aggiornato in merito agli eventi della Società**.**

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi verbali, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute[28], anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

[28] Segnalazioni che non riguardano la disciplina di cui al Decreto Whistleblowing.

- a registrare e conservare tutta la documentazione[29] formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica ed alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'efficacia ed efficienza del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare l'attività aziendale, inclusa la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società (ad esempio con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, della tutela dell'ambiente, dell'anticorruzione, ecc.), effettuando verifiche periodiche e straordinarie.

A tali fini, l'OdV ha il compito di monitorare l'attività aziendale, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche, programmate, straordinarie e mirate, nonché i relativi follow-up, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento e da questo adottato. Tale regolamento contiene, inoltre, le regole specifiche relative alla convocazione delle riunioni dell'OdV e la disciplina delle attività svolte da tale Organismo.

L'OdV deve curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, o alle funzioni di volta in volta competenti, l'adeguamento dello stesso in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di:

- eventuali sopraggiunti interventi normativi;
- variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative violazioni o inefficacia del Modello.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni;
- promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad

[29] Laddove pertinente alle segnalazioni whistleblowing, nel rispetto di quanto previsto nella Policy Whistleblowing.

assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone o di cui si avvale, ha facoltà:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle persone che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali, in particolare della Funzione Internal Audit.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.

Infine, oltre alle funzioni sopra richiamate, l'OdV come da Delibera del CdA n. 7 del 24 settembre 2013 svolge anche compiti e funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., relativi Decreti Legislativi attuativi (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.) e Linee Guida dell'ANAC, per gli adempimenti da porre in essere a tutela della Società ed attesta l'assolvimento degli obblighi in materia ove applicabili ad Umbra Acque quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico già dotata di un proprio Sistema 231.

Al fine di agevolare il più corretto espletamento delle attività al riguardo e garantire l'idoneo raccordo tra l'OdV e la Società, quest'ultima, con Disposizione Organizzativa n. 3 del 31 gennaio

2018 ha provveduto a nominare un proprio Responsabile Interno per il controllo e il monitoraggio dei dati sulla trasparenza con il compito di coadiuvare l'OdV nel ruolo e nelle attività dallo stesso svolti in materia di anticorruzione e trasparenza, raccordandosi e supportando l'Organismo medesimo nell'espletamento degli adempimenti da porre in essere a tutela della Società.

Da ultimo, l'OdV svolge i compiti di gestione delle segnalazioni *whisteblowing* che pervengono alla Società mediante i canali interni di segnalazione come meglio disciplinati nella Policy Whistleblowing, allegato n. 7 del presente Modello.

8.3) Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231, individua e nomina il proprio OdV, organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni e tra i quali viene indicato anche il Presidente, e uno interno, il Responsabile Internal Audit.

I due componenti esterni dell'OdV sono scelti tra professionisti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

I componenti dell'OdV devono possedere, al momento della nomina e fino al termine dell'incarico, i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente;
b. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
c. non avere condanne definitive ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231 e s.m.i.;
d. non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 3 co. 1 L. 97/2001 e s.m.i. o per uno degli altri reati previsti dal Capo I Titolo II Libro II del Codice Penale, nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dell'interdizione temporanea la cui durata sia ancora vigente al momento della dichiarazione ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo;
e. essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
f. non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
g. non ricadere nell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
h. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con Umbra Acque S.p.A., o in rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti degli organi sociali e i vertici di Umbra Acque S.p.A..

L'OdV è dotato di una propria provvista finanziaria annua approvata dal CdA della Società, di norma in sede di nomina, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti e attività; è inoltre assistito, oltre che dalla Funzione Internal Audit, dalle risorse necessarie, di volta

in volta individuate, tra il personale della Società.

L'Amministratore Delegato, nei casi di necessità ed urgenza, su istanza motivata dell'OdV, anche prima della riunione del CdA, può provvedere ad estendere il budget annuale di spesa dell'OdV precedentemente deliberato dal CdA, dandone immediata comunicazione allo stesso CdA, chiamato a ratificare la decisione nella prima seduta utile; in ogni caso, ove l'AD ritenga non ricorrere i presupposti di necessità ed urgenza, provvede ad informare immediatamente il CdA, rimettendo a tale organo la deliberazione in merito.

La durata di carica dei suoi componenti è allineata alla durata di carica dei componenti del CdA verso cui risponde. Fino al suo rinnovo, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica in regime di *prorogatio.* Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza o intervenissero dimissioni di uno dei membri, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina di un sostituto.

Il possesso dei requisiti generali sopra indicati è esteso anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'incarico conferito ai membri dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

L'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente all'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

8.4) Il flusso informativo verso l'OdV

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231 (che prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli) - da effettuarsi tramite e-mail all'indirizzo **odv@umbraacque.com** - è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Tutte le funzioni della Società hanno un obbligo generale di segnalazione all'OdV di ogni anomalia o circostanza insolita riscontrata nello svolgimento delle proprie attività che possano rilevare ai fini delle responsabilità di cui al D.Lgs. 231 (Obbligo Generale di Segnalazione all'OdV, di seguito "OGS").

Oltre a quanto previsto dall'OGS, dai rapporti e dalla documentazione di cui sopra, tutti i dipendenti, i collaboratori e l'Organo Amministrativo della Società trasmettono senza indugio

all'OdV quanto segue:

- qualsivoglia richiesta di informazioni o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es. autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Banca d'Italia, ecc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231;
- mutamenti previsti nella struttura organizzativa delle funzioni/divisioni della Società o modifiche alle procedure organizzative applicate all'interno di esse. Trattasi di informazioni da far pervenire all'OdV dopo la loro adozione;
- il testo finale approvato di ogni procedura organizzativa e/o aziendale;
- copia delle deleghe e sub-deleghe di funzioni e delle procure rilasciate dalla Società;
- relazioni su procedimenti disciplinari attivati dalla Società e sanzioni applicate all'esito del procedimento, anche in relazione alle segnalazioni pervenute ai sensi del Decreto Whistleblowing, con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non irrogare sanzioni e le relative ragioni.

I flussi informativi verso l'OdV, per quanto concerne i processi a rischio, sono indicati nell'allegato 6 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza del Modello.

La violazione di tale obbligo di informazione comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello al paragrafo 10.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi verso l'OdV sono così regolati e comprendono:

- copia delle decisioni relative a operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società;
- qualsivoglia segnalazione allo stesso pervenuta, relativa all'applicazione del D.Lgs. n. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231;
- ogni altra notizia e comunicazione utile riguardante l'applicazione e/o la mancata applicazione di quanto indicato nel Modello e/o previsto dal D.Lgs. 231.

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'Organismo e/o attraverso modalità elettroniche. L'OdV potrà indicare ulteriori flussi necessari all'espletamento della propria attività.

8.5) Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231, così come modificato dal Decreto Whistleblowing,

la Società ha adottato un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing disciplinato nella Policy Whistleblowing allegata a cui si fa rinvio. La violazione di quanto ivi disciplinato comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello al paragrafo 10.

8.6) Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, presentando altresì il piano annuale delle verifiche per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da eseguire al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la ricezione di segnalazioni *whistleblowing* considerate fondate e/o rilevanti per la Disciplina Whistleblowing[30];
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali, nell'ambito delle attività svolte, tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine e/o comunicativi;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'OdV, inoltre, comunica al Consiglio di Amministrazione all'interno della propria relazione annuale e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, gli eventuali aggiornamenti e modifiche del D.Lgs. 231 e, conseguentemente, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello 231.

Gli incontri dell'OdV, da tenersi regolarmente con la cadenza che sarà determinata nel regolamento dell'OdV, ma comunque non inferiore ad un incontro per trimestre, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali sono conservate a cura del membro interno dell'Organismo di Vigilanza e rese disponibili all'organo amministrativo su espressa richiesta.

[30] Laddove emergano elementi di particolare urgenza o rilevanza il reporting avverrà ad evento.

8.7) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Umbra Acque, anche degli ulteriori e specifici *standard* di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle loro risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'OdV nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività attribuite all'OdV con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Umbra Acque;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Umbra Acque intrattiene, o potrebbe verosimilmente intrattenere, rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV nella gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, si richiama quanto previsto nella Policy Whistleblowing.

9) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

L'attività di formazione sul Modello è obbligatoria ed organizzata a cura dell'unità People experience e Welfare. La suddetta attività deve essere svolta nei confronti dei soggetti apicali e di quelli sottoposti all'altrui vigilanza:

i) al momento dell'assunzione;

ii) nel caso di aggiornamenti del Modello e dei relativi presidi di controllo;

iii) ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;

iv) su richiesta dell'OdV.

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- per il personale della Società neoassunto, trasmissione tramite e-mail e/o consegna di strumento di archiviazione elettronica;
- pubblicazione nella pagina Intranet della Società, accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e del Codice Etico; a tal fine la Società inserisce nei contratti con propri collaboratori esterni, fornitori e appaltatori, una clausola che impegni tutte le controparti al rispetto del Codice Etico e del Sistema 231 adottato dalla Società, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Quanto alla diffusione, informazione e formazione relativa alla disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, nonché a quanto previsto nella Policy Whistleblowing, si rinvia a quest'ultima.

10) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231, e, in generale, delle *policy* aziendali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Le sanzioni adottate saranno per misura proporzionate e adeguate.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello saranno adottati nel rispetto della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Gas Acqua (CCNL).

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o dell'art. 1456 - del Codice civile.

10.1) Personale aziendale

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

10.1.1) Lavoratori dipendenti

In caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL vigente del settore Gas-Acqua, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

Per le modalità di definizione della sanzione disciplinare e della conseguente irrogazione della stessa si rimanda a quanto previsto dall'art. 21 del CCNL del settore Gas-Acqua tempo per tempo vigente.

10.1.2) Dirigenti

Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee in applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nel rispetto del procedimento descritto al precedente punto (a).

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

10.2) Consiglio di Amministrazione

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedimentali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedimentali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento;
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
 - violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

10.3) Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Collegio Sindacale, l'OdV - ricevuta la notizia - dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché adotti i provvedimenti del caso nel rispetto della normativa applicabile, tra cui ad esempio la convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione - ricevuta la notizia - procederà ad adottare i provvedimenti più idonei nel rispetto della normativa applicabile, tra cui ad esempio la revoca

dell'incarico.

10.4) Collaboratori esterni e terze parti

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possano comportare, a giudizio delle strutture organizzative aziendali e sentito l'OdV, pregiudizio alla Società, saranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

11) I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle indicate nella parte speciale del Modello, mentre l'elenco completo del catalogo dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 è contenuti nell'Allegato 1 al Modello.